



REGIME FORFETTARIO

Bisogna innanzitutto sapere che il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica, la sua applicazione è, pertanto, subordinata solo al verificarsi delle condizioni di seguito descritte.

Esaminiamo i requisiti di accesso e permanenza nel regime

Possono accedere (e permanere) al regime i soggetti che svolgono un'attività d'impresa, arte o professione che nell'anno precedente abbiano il seguente requisito:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Il limite di ricavi/compensi è unico per qualsiasi soggetto aderisca al regime forfetario e a prescindere dal settore economico di appartenenza.

Per la verificare l'eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. Ciò significa che, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa.

Inoltre i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il “nuovo” regime forfetario, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d'acconto: Per questo è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in parola.

Esaminiamo le cause di esclusione dal regime forfetario

Sono previste ulteriori cause di esclusione dal regime forfetario che vanno riscontrate alla data di accesso al regime agevolato. Questa “data” è rappresentata:

- dal 1° gennaio di ogni periodo d'imposta (per chi è già in attività);
- dalla data di inizio attività (per coloro che intraprendono una nuova attività).

Le cause di esclusione dal regime riguardano i contribuenti che al momento dell'accesso al regime:

- a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto non possono aderire al regime forfetario;
- c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (di cui all'[art. 10](#), comma 1, n. 8), DPR n. 633/1972), ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (di cui all'[art. 53](#), comma 1, [DL n. 331/1993](#), convertito con modificazioni nella [L. n. 427/1993](#));



d) partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'[articolo 5 del TUIR](#), o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Nel caso di inizio attività in corso d'anno, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

La ratio della causa ostativa è di evitare frammentazioni delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte, al solo scopo di beneficiare di una tassazione agevolata: la causa ostativa, legata alla partecipazione in una Srl che possiede le due citate condizioni, preclude l'accesso al regime forfetario se il possesso della partecipazione è presente al momento di ingresso al regime agevolato. Se tale partecipazione viene acquisita nel corso del periodo d'imposta "forfetario" sarà causa preclusiva per l'accesso al regime agevolato nel successivo periodo d'imposta ([Agenzia delle Entrate Circolare 10/04/2019 n. 9/E](#)).

QUALI SONO LE REGOLE PER IL IL PRATICANTATO ?

Il praticantato professionale non è di per sé di ostacolo all'accesso al regime forfetario per i giovani professionisti ancorché l'attività venga svolta (in termini di compensi percepiti) prevalentemente nei confronti dello stesso datore di lavoro: sul punto è intervenuto l'[art. 1 bis](#), comma 3, [DL n. 135/2018](#) (decreto Semplificazioni) inserito in sede di conversione, stabilendo che non si considera sussistente la causa preclusiva in commento per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Attenzione all'attività esercitata "prevalentemente" nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro

Una particolare attenzione va dedicata alla eventuale attività che dovesse essere svolta nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi i medesimi rapporti nei due precedenti periodi d'imposta.

A differenza della precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all'attività esercitata "prevalentemente" nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta. Si consideri, ad esempio, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o



indirettamente ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020 ([Agenzia delle Entrate Circolare 10/04/2019 n. 9/E](#) e Risposta Interpello [06/05/2019 n. 134](#)).

MA COME SI DETERMINA IL REDDITO?

Determinazione del reddito e aliquote da applicare

I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ DISTINTI PER CODICE ATECO		
Coefficiente di redditività	Settore	Codice attività
40%	Industrie alimentari e delle bevande	10 e 11
40%	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9
40%	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81
54%	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 e 47.89
86%	Costruzioni e attività immobiliari	41, 42, 43, 68
62%	Intermediari del commercio	46.1
40%	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55 e 56
78%	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88
67%	Altre attività economiche	da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99

E' previsto che sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per



cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'[articolo 5](#), comma 4, del [TUIR](#), l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Da considerare che la legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi 5 anni dell'attività in presenza di determinati requisiti previsti al comma 65 della [legge n. 190/2014](#):

- a. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
- l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c. qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti

•

• ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

- Tali soggetti, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie; sono, inoltre, esclusi dall'applicazione degli indicatori di affidabilità fiscale.

•

• DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTA ALLA FONTE

- I ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime sostitutivo, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d'acconto. A tal fine, è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in parola.
- I soggetti in regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, e sono pertanto obbligati a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all'atto del pagamento, la relativa ritenuta d'acconto: l'esonero non si applica tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le ritenute di cui agli [artt. 23 e 24](#) del [DPR n. 600/1973](#) da operare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ([art. 6, DL n. 34/2019](#)).